

LO STATUTO DI UNA COOPERATIVA SOCIALE SPA

Repertorio n. _____

Raccolta n. _____

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

“ _____ Cooperativa sociale”

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

Nel mio studio sito in _____, Via _____, n. _____

Avanti a me, Dr. _____ notaio in _____ iscritto nel Collegio notarile del distretto di _____, senza assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dai comparenti, d'accordo fra di loro e con il mio con senso.

Sono presenti:

Detti signori, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, con questo atto convengono e stipulano di costituire tra essi una società cooperativa sociale che sarà disciplinata dai seguenti patti:

Art. 1 – Costituzione

1.1 Tra le parti costituite, è costituita una cooperativa di solidarietà denominata “..... cooperativa sociale”.

Art. 2 - Norme applicabili

2.1 Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

Art. 3 – Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di _____ all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.4. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 – Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art.15 del presente statuto.

4.2 La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale⁽¹⁾.

Tale articolo può essere sostituito dal seguente, nel caso in cui non si voglia fissare un termine⁽²⁾:

4.1 La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 giorni (ovvero termine maggiore, non superiore ad un anno) da esercitarsi ai sensi dell'art.15 del presente statuto.

4.2 La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale..

Art. 5 – Oggetto

5.1 La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

⁽¹⁾ Cfr. Art. 2545 – duodecies c.c.

⁽²⁾ Cfr. art. 2473 c.c., comma 2.

In particolare, la cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi:

(es: attività e servizi di riabilitazione

centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione

servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;

attività di formazione e consulenza

attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno

attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti

attività di assistenza infermieristica e sanitaria.)

Se si tratta di una cooperativa sociale di tipo B, il punto 5.1 dovrà essere sostituito con il seguente:

5.1 La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991.

In particolare, la cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

....

....

5.2 La cooperativa, inoltre, può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

5.3. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci⁽³⁾.

Art. 6 – Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

(soci lavoratori svantaggiati: *solo nelle cooperative sociali di tipo b*)

soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali⁽⁴⁾.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

L'articolo 8 seguente deve essere inserito soltanto nelle cooperative sociali di tipo B:

⁽³⁾ Questa previsione, ai sensi dell'art. 2521 c.c., è obbligatoria se la cooperativa deve desiderare svolgere la propria attività anche con non soci.

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'art. 2521, c.2, punto 6, lo statuto deve indicare i requisiti dei soci.

Art. 8 – Soci lavoratori svantaggiati

8.1 Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

8.2 Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

8.3 La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 9 – Soci volontari

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

10.1 La cooperativa (*non*) può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

(10.2 Nell'ipotesi in cui sia prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari, l'atto costitutivo, in questa sede, dovrà stabilire i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.

Potrà trattarsi sia dei classici strumenti finanziari previsti dalla legge 59/92, soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa, sia di nuovi strumenti finanziari le cui caratteristiche, in base alla riforma societaria 2003, sono liberamente determinabili.)

10.3 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

Art. 11 – Procedura di ammissione⁽⁵⁾

11.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

– se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

– l'ammontare della quota (*ovvero il numero di azioni*) che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

11.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

11.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

11.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

11.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 12 – Azioni (ovvero quote)⁽⁶⁾

12.1 Il valore nominale di ciascuna azione (*o quota*) non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

12.2 Nelle società nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale supera la somma di (*ovvero una quota superiore a*) centomila euro.

⁽⁵⁾ Sulla procedura di ammissione si vedano gli artt. 2527 e 2528 c.c.

⁽⁶⁾ Cfr. su questo punto l'art. 2525 c.c.

Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

Nelle cooperative con più di cinquecento soci il punto 12.2 può essere sostituito dal seguente:

12.2 *Nelle società nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale sia superiore (ovvero una quota superiore al) al due per cento del capitale sociale (ovvero altra percentuale inferiore).*

Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

12.3 I limiti di cui al punto precedente non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 13 – Cessione delle azioni (quote) dei soci cooperatori⁽⁷⁾

13.1 Le azioni (ovvero la quota) dei soci cooperatori non possono (non può) essere cedute (ceduta) con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

13.2 Il socio che intende trasferire le proprie azioni (la propria quota) deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

L'art. 13 può essere sostituito dal seguente, nel caso si voglia prevedere il divieto di cessione della quota:

13.1 *Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere le proprie azioni (ovvero la propria quota).*

In considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi⁽⁸⁾.

Art. 14 – Vincoli sulle azioni (o sulle quote)⁽⁹⁾

14.1 Le azioni (ovvero le quote) non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

14.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 15 - Recesso

15.1 Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- (l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo punto 15.2);
- (lo statuto delle cooperative spa che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso).

15.2 Hanno, inoltre, (ovvero: *In deroga a quanto previsto dall'art. 2437 c.c. non hanno, invece,*) diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

15.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

⁽⁷⁾ Cfr. su questo punto l'art. 2530 c.c.

⁽⁸⁾ Cfr. su questo punto l'art. 2530, ult. c.

⁽⁹⁾ Cfr. Su questo punto l'art. 2537 c.c.

15.4 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il punto 15.4 può essere sostituito dal seguente, nel caso in cui si voglia far coincidere la data di effetto del recesso si riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico:

15.4 Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 16 - Esclusione del socio

16.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
6. *(negli altri casi previsti dallo statuto).*

16.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Il punto 16.2 può essere sostituito dal seguente:

16.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Il punto 16.4 può essere sostituito dal seguente:

16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 17 - Morte del socio

17.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 18 seguente.

L'art. 17 può essere sostituito dal seguente:

17.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 18 seguente.

17.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 18 - Rimborso delle azioni (ovvero liquidazione della quota)

18.1 Il rimborso delle azioni (ovvero la liquidazione della quota) ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

18.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il punto 18.2 può essere sostituito dal seguente, nel caso in cui non si preveda la restituzione del soprapprezzo:

18.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo soprapprezzo.

18.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Il punto 18.3 può essere sostituito dai seguenti:

18.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 18.4 seguente.

18.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

19.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni (*o per la liquidazione della quota*).

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 20 - Patrimonio sociale

20.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle azioni (ovvero delle quote) sottoscritte dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo ... (*es. per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale ecc.*) costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (*es. soci sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa ecc.*);
- d) dall'eventuale fondo sopraprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto **11.3**;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b),c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 21 - Capitale sociale

21.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni (*ovvero di quote*) del valore nominale ciascuna non inferiore a € 25.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

21.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

21.3 Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

21.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

21.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo, e nel caso di inerzia di quest'ultimo il collegio sindacale, deve senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

21.6 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale di cui al punto 21.5, questo viene completamente eroso, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo.

Art. 22 - Riserva legale, statutarie e volontarie

22.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

22.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 23 - Divieti

23.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

24.1 L'esercizio sociale va dal ... al ... di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

24.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 23, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 22.1 e 22.2.

24.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale⁽¹⁰⁾. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 25 – Assemblea

25.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale.

Il punto 25.1 può essere sostituito dal seguente qualora si voglia prevedere la possibilità di convocare l'assemblea in un luogo diverso dalla sede sociale:

25.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in(indicare la città).

25.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

(Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione).

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

25.3 L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministrazione della società.

25.4 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

25.5 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

25.6 In mancanza delle formalità indicate nel punto 25.5, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

⁽¹⁰⁾ Cfr. art. 2545 – *sexies* che impone la fissazione nello statuto dei criteri di ripartizione dei ristorni.

25.7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

25.8 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci (*ovvero altra percentuale*) e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

25.9 L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci (*ovvero altra percentuale*).

In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 30% dei voti spettanti alla totalità dei soci (*ovvero altra percentuale*).

25.10 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Nel caso in cui ai soci cooperatori persone giuridiche si vogliano attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, dovrà essere inserita la seguente previsione:

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta (ovvero al numero dei loro membri). In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni€ di capitale sottoscritto (ovvero ognisoci), fino ad un massimo di cinque.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea, dovrà essere prevista la seguente previsione:

I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto. In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

25.11 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

25.12 L'assemblea è presieduta da(es. *presidente del consiglio di amministrazione*) ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del Presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

26 – Organo amministrativo

26.1 La società è amministrata (*da un amministratore unico ovvero*) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove (*ovvero altro intervallo*). All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

(Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti dalle Centrali cooperative, associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.)

Clausola eventuale: *Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.*

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

26.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ciascun amministratore può essere rieletto soltanto una sola volta (*ovvero soltanto due volte*) e non può ricoprire la stessa carica in più di ... (*indicare il numero*) società, anche non cooperative.

26.3 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui al punto 26.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

26.4 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (*redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale*) e dall'art. 2544, c.1 (*poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici*).

26.5 L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

26.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare (*l'amministratore unico o*) tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina (dell'amministratore o) dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il punti 26.5 e 26.6 possono essere sostituiti dal seguente ove si voglia prevedere la c.d. clausola simul stabunt simul cadent:

26.5. Se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decade l'intero consiglio. In questo caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale, l'assemblea per la nomina deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori non cessati che rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.

26.7 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica (*lo statuto può richiedere un maggior numero di presenti*); la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

27 – Poteri di rappresentanza

27.1 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente (ovvero all'amministratore unico). La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi del punto 26.4 nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

28 - Collegio sindacale

28.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

28.2 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

28.3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso, il collegio sindacale in deroga a quanto previsto al punto 28.2 è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

28.4 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui si voglia attribuire ai possessori di strumenti finanziari il diritto di eleggere un membro del collegio sindacale il punto 28.4 dovrà essere sostituito dal seguente:

28.4 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Due sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il terzo sindaco effettivo sarà nominato dai possessori di strumenti finanziari⁽¹⁾.

Nel caso in cui si voglia derogare al principio "una testa un voto" nell'elezione dell'organo di controllo dovrà essere previsto il seguente punto 28.5.

28.5 Il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo, fermo restando il quorum costitutivo di cui al precedente punto 26.4, spetta ai soci proporzionalmente alle quote possedute (ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico).

29 - Controllo contabile

29.1 Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

29.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

30 - Disposizioni finali

30.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

30.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

⁽¹⁾ I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo (Cfr. art. 2543, c.3)

LE PRINCIPALI CLAUSOLE DELLO STATUTO DI UNA COOPERATIVA SOCIALE "SPA"

di Sebastiano Di Diego - Dottore commercialista in Ancona

Lo statuto presentato nelle pagine precedenti, riguarda una **cooperativa sociale "S.p.A."**, una cooperativa cioè nei cui confronti, la **riforma societaria 2003⁽¹²⁾**, rende applicabili (in alcuni casi obbligatoriamente, in altri facoltativamente), in aggiunta alle norme sulla cooperazione contenute nel nuovo Titolo VI del c.c., quelle sulla società per azioni.

L'art. 2519 c.c., infatti, precisa che "Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, **si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.**"

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci operatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro".

Il **nuovo art. 2519 c.c.**, quindi, individua nella disciplina delle società per azioni il modello di riferimento generale anche per le cooperative, permettendo soltanto a quelle di piccole dimensioni (le cooperative con meno di 20 soci oppure con un attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro), di adeguare la propria struttura alle norme sulle S.r.l. (cfr. Tavola n. 1).

L'applicazione delle norme sulle S.p.A., così come avevamo evidenziato per quelle sulle S.R.L., non è automatica.

Essa, infatti, presuppone, oltre alla mancanza di una norma di diritto comune della cooperazione⁽¹³⁾, la **compatibilità di quelle sulla S.p.A. con il modello cooperativo.** L'accertamento di questo profilo è molto complesso e non può essere affrontato, per limiti di spazio, in questa sede: lo faremo in uno dei nostri prossimi interventi.


Ci preme, invece, dare ora evidenza alle principali clausole che una cooperativa sociale S.p.A., a partire dal 1° gennaio 2004, dovrà/potrà inserire nel proprio statuto per adeguarlo alle nuove regole societarie.

Clausole mutualistiche

Le cooperative sociali che desiderano godere della qualifica di **cooperative a mutualità prevalente**, dovranno prevedere nei propri statuti le **clausole non lucrative previste dall'art. 2519 c.c.** Si tratta in particolare:

- del divieto di distribuire i dividendi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- del divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- del divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;

Tavola n. 1 - Individuazione della disciplina da adottare



⁽¹²⁾ Cfr. D.Lgs. 17 gennaio 2002, n. 6.

⁽¹³⁾ Se il titolo VI contiene una disciplina specifica si applica questa e non quelle sulle SRL.

- dell'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Lo statuto dovrà, inoltre, indicare se la cooperativa intenda agire con i terzi (art. 2521, comma 2).

Requisiti dei soci

Nello statuto dovranno essere stabiliti i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori (art. 2521, comma 3, punto 6 e art. art. 2527, comma 1).

È possibile prevedere la creazione di una **categoria speciale di soci** (soci in formazione o in prova) determinandone i relativi diritti e obblighi (art. 2521, comma 3).

Strumenti finanziari

Lo statuto potrà prevedere l'**emissione di strumenti finanziari** (diversi dalle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa) secondo le regole delle S.P.A (art. 2526, comma 1). In tal caso dovranno essere stabiliti i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti stessi e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.

Assemblea dei soci

Lo statuto nel disciplinare l'**assemblea**:

- potrà stabilire forme di convocazione diverse da quelle previste dalla legge (art. 2521, comma 3, punto 9);
- dovrà stabilire i *quorum* costitutivi e deliberativi (art. 2538, comma 4):
- dovrà determinare i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori (art. 2538, comma 1);
- potrà attribuire più voti (ma non oltre cinque) ai soci cooperatori persone giuridiche, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri (art. 2538, comma 2);

- potrà prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione (art. 2538, comma 5);

- potrà prevedere lo svolgimento di assemblee separate (anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di soci), stabilendo, in questo caso, anche il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e partecipazione all'assemblea generale dei delegati (art. 2540, commi 1 e 3).

Amministrazione e controllo

Lo statuto nel disciplinare la c.d. **governance**:

- dovrà indicare il sistema di amministrazione adottato (che potrà essere quello tradizionale, quello dualistico o quello monistico), il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società (art. 2521 c.c.);
- dovrà stabilire i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi (art. 2542, comma 3);
- potrà prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra le diverse categorie dei soci in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività (art. 2542, comma 4).

Relativamente **all'organo di controllo**, invece, lo statuto:

- dovrà individuare il numero dei suoi componenti (art. 2521, comma 3, punto 11);
- potrà attribuire il diritto di voto nella sua elezione proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute, ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico (art. 2543, comma 2);
- potrà attribuire ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione il diritto di eleggere sino ad un terzo dei suoi membri (art. 2543, comma 3).

Ristorni

Nello statuto dovranno essere determinati i **criteri per la ripartizione dei ristorni** ai soci, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.